



All'onorando  
Consiglio comunale  
**6834 Morbio Inferiore**

Mun/gk

6834 Morbio Inferiore, 31 agosto 2020

## *MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 14/2020*

**Oggetto: convenzione con la Parrocchia di Morbio Inferiore concernente il rinnovo della servitù di superficie per il parco giochi Costa.**

---

Signor Presidente,  
Signore e Signori Consiglieri,

il parco giochi esistente in zona Costa, dietro l'osteria del Persico, è stato realizzato dal Comune circa trent'anni fa sulla base di una convenzione approvata dal Consiglio comunale in data 25 ottobre 1990 che prevedeva la costituzione di una servitù di superficie a favore del Comune della durata di trent'anni.

Considerato come tale periodo giungerà a scadenza nei prossimi mesi e ritenuto l'interesse per entrambe le parti ad un prolungamento del diritto, il Municipio ha concordato con il Consiglio parrocchiale il testo di una nuova convenzione che, con il presente messaggio, è sottoposta alla ratifica del Legislativo.

In caso di approvazione l'accordo sarà oggetto di un atto pubblico in vista della sua iscrizione a Registro fondiario.

Il rinnovo del diritto è concesso a titolo gratuito, mentre i costi per la stesura dell'atto notarile e la sua iscrizione a registro fondiario saranno assunti dal Comune. Per le altre condizioni rimandiamo al testo della convenzione allegato.

Alla luce di quanto sopra esposto, restando a disposizione per ulteriori delucidazioni, invitiamo l'onorando Consiglio comunale a voler

### **r i s o l v e r e**

1. La convenzione con la Parrocchia di Morbio Inferiore concernente il rinnovo della servitù di superficie per il parco giochi Costa è approvata.

2. Il Municipio è autorizzato a sottoscrivere il relativo atto pubblico e a richiederne l'iscrizione a registro fondiario.

Per il Municipio

Il Sindaco  
Claudia Canova

Il Segretario  
Giovanni Keller

Allegato: testo della convenzione

# CONVENZIONE

## Rinnovo di servitù di superficie (art. 781 CC)

---

tra la

**Chiesa Parrocchiale di Santa Maria dei Miracoli, Morbio Inferiore**

In seguito definita “parte concedente”

da una parte

e il

**Comune di Morbio Inferiore**

In seguito definito “superficiario”

dall'altra

Premessa:

- la parte concedente è proprietaria della part. 72 RFD Morbio Inferiore
- il superficiario beneficia di una servitù personale di superficie per parco giochi, area di svago e servizi igienici, iscritta a RFD in data 14 ottobre 1991 per una durata di trent'anni sulla base di una convenzione approvata dal Consiglio comunale di Morbio Inferiore in data 25 ottobre 1990 (documento giustificativo 8394);
- come previsto da tale convenzione il superficiario ha nel frattempo provveduto alla costruzione di un parco giochi e di un'area di svago pubblici e dei relativi servizi igienici, garantendo negli anni la relativa manutenzione;

Date queste premesse le parti

### c o n v e n g o n o

1. Oggetto

Con il presente accordo si sottoscrive il prolungamento della validità della convenzione citata nella premessa e del relativo onere di superficie iscritto a RFD.

2. Durata

La nuova durata della convenzione è concordata fino al 31 dicembre 2050.

3. Rinnovo

Alla scadenza la convenzione è rinnovata tacitamente per ulteriori periodi di dieci anni, salvo disdetta scritta di una delle parti con un preavviso di sei mesi.

4. Spese e oneri

Il superficiario continuerà a provvedere alla completa manutenzione del parco giochi, dell'area di svago pubblica e dei relativi servizi igienici.

Fermo restando che la superficie in oggetto sarà messa a disposizione della collettività, il superficiario avrà cura di usare i diritti derivanti dal presente contratto in modo da evitare, nel limite del possibile, i danni alla proprietà gravata; ogni eventuale danno sarà risarcito di volta in volta mediante trattative bonali o, in caso di disaccordo, mediante stima del perito comunale. Alla scadenza del presente contratto le costruzioni saranno devolute alla proprietaria del fondo, di cui diventeranno parti costitutive, liberata quest'ultima dall'obbligo di versare ogni e qualsiasi indennità.

Per il resto la servitù è concessa a titolo gratuito.

5. Vendita della particella

Tutti i diritti concessi con il presente contratto al superficiario, sono costituiti come servitù personali e non cedibili a terzi. Ne consegue pure che i diritti e gli obblighi derivanti alla parte concedente del presente contratto, essendo iscritti a Registro Fondiario, saranno automaticamente trasmessi agli eventuali successori della stessa parte cedente, i quali come di legge, li assumeranno integralmente, e così di seguito per ulteriori trapassi.

In caso di vendita del mappale oggetto del presente contratto, la parte concedente dovrà trasmettere il contratto stesso ai nuovi proprietari, dandone avviso al superficiario.

6. Spese contrattuali

Tutte le spese relative alla presente convenzione, comprese quelle per la stesura dell'atto notarile e quelle per l'iscrizione a Registro Fondiario, vengono assunte dal superficiario.

7. Assicurazioni

La gestione e la regolamentazione dell'uso del parco giochi è di competenza del superficiario, il quale dovrà pure sopportare tutte le spese assicurative atte a garantire un sicuro funzionamento dello stesso (assicurazione responsabilità civile) e quelle a copertura di eventuali danni agli impianti.

8. Iscrizione

La parte concedente autorizza il superficiario a far iscrivere a Registro Fondiario il prolungamento della servitù oggetto del presente contratto.

Per il Consiglio Parrocchiale

Il Presidente

Il Segretario

.....

.....

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

.....

.....

Approvata dal Consiglio comunale in data 5 ottobre 2020.

Approvata dall'Assemblea parrocchiale in data .....